

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023**  
**618/2023/R/COM**

**APPROVAZIONE DEL TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI IMPOSTE E I REGIMI TARIFFARI SPECIALI – SETTORE ELETTRICO (TIPPI). MODIFICHE ALLA RTDG E ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 dicembre 2023

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2017 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 572/2019/R/com (di seguito: deliberazione 572/2019/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);

- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIT 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, approvata con la deliberazione 737/2022/R/gas, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvata con la deliberazione 139/2023/R/gas (di seguito: RTTG);
- deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 169/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 169/2023/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 169/2023/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 23, 139/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 139/2023/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 139/2023/R/gas, come successivamente modificato e integrato;
- il “Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (6PRDe)”, approvato con la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel (di seguito: TIT 2024-2027);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE)” approvato con la deliberazione 27 dicembre 2023, 615/2023/R/eel (di seguito: RTTE 2024-2027);
- il “Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica-Periodo di regolazione 2024-2027”, approvato con la deliberazione 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel (di seguito: TIQD 2024-2027);
- la comunicazione della società RFI S.p.A. prot. n. 452 del 13 dicembre 2023 (prot. Autorità 78159 del 13 dicembre 2023) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2023).

**CONSIDERATO CHE:**

- con il TIT 2024-2027 l’Autorità ha aggiornato, per il periodo 2024-2027 la regolazione per l’erogazione dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica;
- con la RTTE 2024-2027 l’Autorità ha aggiornato, per il periodo 2024-2027 la regolazione per l’erogazione dei servizi di trasmissione dell’energia elettrica;
- con il TIQD 2024-2027 l’Autorità ha aggiornato, per il periodo 2024 – 2027, Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- il TIT 2020-2023 comprendeva anche la regolazione delle poste patrimoniali imposte e dei regimi tariffari speciali, che non sono stati né inclusi né aggiornati nel TIT 2024-2027, RTTE 2024-2027 e TIQD 2024-2027;
- alcune disposizioni del TIT 2020 – 2023 in relazione alle poste patrimoniali imposte necessitano di aggiornamento in relazione allo sviluppo della regolazione da parte dell’Autorità, nonché della normativa di riferimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 34.4 del TIT 2020-2023 prevede che la componente tariffaria  $A_{RIM}$  sia composta, tra l’altro, anche dell’elemento  $A_{3RIM}$ , a copertura dei costi per l’incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili;
- conseguentemente, l’elemento  $A_{3SOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$  come l’elemento destinato alla “*copertura dei costi per il sostegno delle energie e della cogenerazione CIP 6/92, con l’esclusione dell’incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili*”;
- già in sede dell’aggiornamento tariffario a partire dal 1 trimestre 2020, con la deliberazione 572/2019/R/com, l’Autorità ha provveduto ad azzerare l’elemento  $A_{3RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
- l’elemento  $A_{3RIM}$  successivamente non è stato più riattivato, in quanto non si prevedono più costi in relazione agli impianti alimentati a rifiuti non biodegradabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 41.2 del TIT 2020-2023 ha previsto che “*Entro dodici giorni lavorativi antecedenti il termine di ciascun trimestre, la Cassa trasmette all’Autorità un rapporto dettagliato della gestione dei conti da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti tariffarie, secondo le modalità previste dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling*”;
- il comma 43.8 del medesimo TIT 2020-2023 ha previsto che “*Il Gestore dei servizi energetici e la Cassa trasmettono all’Autorità, con la medesima frequenza di cui al comma 41.2, idonea documentazione, secondo le modalità previste dalla deliberazione 231/2021/R/EEL, nonché sulla base delle richieste della Direzione*

*Infrastrutture, Energia e Unbundling, sulla situazione economica e finanziaria del conto di cui al comma 41.1, lettera b), e delle relative previsioni di onere e gettito connessi alla gestione delle partite di cui ai precedenti commi 36.1 (relativamente alla componente tariffaria ASOS), 43.1 e 43.2, nonché sugli eventuali oneri finanziari netti ad essi relativi, con evidenza dei tassi attivi e passivi applicati”;*

- dette modalità sono state fissate nella deliberazione 128/2017/R/eel;
- tale deliberazione prevede, tra l’altro che, nell’ambito dell’aggiornamento previsto dal comma 43.8 del TIT 2020-23, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) fornisca all’Autorità un aggiornamento “*dell’andamento di tutti i conti di gestione .... tenendo conto, tra l’altro, delle informazioni di cui ai precedenti punti del presente allegato, relative ai dodici mesi successivi rispetto al mese di trasmissione delle informazioni”;*
- ai fini dell’aggiornamento di cui al precedente alinea, è necessario che Cassa disponga di stime aggiornate dei consumi per prevedere i gettiti delle componenti tariffarie degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 32.3 del TIT 2020-2023 ha previsto che “*Alla società RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la Cassa versa mensilmente, con le modalità dalla stessa definite, tenuto conto di quanto previsto dal comma 32.2, una componente tariffaria compensativa”;*
- attualmente, le modalità con cui la Cassa riconosce la componente compensativa di cui al comma 32.2 del TIT 2020 – 2023 si basa su meccanismi di acconto/conguaglio;
- con la comunicazione 13 dicembre 2023, la società RFI ha rappresentato che gli andamenti del prezzo della materia prima energia registrati nel 2021 e 2022, caratterizzati da grande volatilità, oltre che significativamente elevati, hanno avuto gravi ripercussioni sul bilancio delle imprese ferroviarie, in particolare provocando eccessive variazioni del prezzo finale dell’energia elettrica sulle reti convenzionali per le medesime imprese (che hanno assunto, a volte, valori negativi);
- pertanto, la società RFI ha proposto di prevedere modalità di riconoscimento della componente compensativa di cui al comma 32.2 del TIT 2020 – 2023 che, nel caso in cui il PUN assuma valori molto elevati e/o sia caratterizzato da eccessiva volatilità, possano, nel limite del possibile, evitare eccessive variazioni di prezzo per le imprese ferroviarie, a parità di risorse complessivamente erogate;
- con la medesima comunicazione 13 dicembre 2023, RFI ha altresì evidenziato l’opportunità che, con l’aggiornamento del TIT 2020-2023, si tenga conto dei più recenti interventi legislativi relativi alla copertura dei consumi del Gruppo Ferrovie dello Stato con autoproduzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e pertanto di “*chiarire che i consumi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, oggetto*

*del regime tariffario speciale...possono essere coperti sia tramite i prelievi dalla rete, che tramite autoconsumi da impianti di fonte rinnovabile inseriti in configurazioni SSPC, come stabilito dall'articolo 47, comma 7, del decreto -legge n. 13/23” .*

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 41.3 del TIT 2020-2023 prevede che *“La Cassa, salvo diversa esplicita disposizione, può utilizzare le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 41.4 del TIT 2020-2023 disciplina il tasso di interesse di mora applicato da Cassa in caso di mancato o parziale versamento del gettito delle componenti tariffarie A e UC entro i termini previsti dal medesimo TIT 2020-2023;
- il comma 43.7 e 43.7bis del TIT 2020-2023 prevedono la possibilità da parte di Cassa di autorizzare, sulla base di criteri uniformi e non discriminatori, le imprese esercenti il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, ad effettuare il versamento della componente *A<sub>SOS</sub>* in parziale deroga a quanto previsto dal comma 41.4 del medesimo TIT 2020 – 2023;
- dette disposizioni sono state adottate in una situazione dei mercati finanziari molto diversa da quella attuale.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l’attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 43.1, lettera e), del TIT 2020-2023 (di seguito: conto A6), ha esaurito i suoi effetti;
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al comma 43.1, lettera t), del TIT 2020-2023 (di seguito: conto AE), ha esaurito i suoi effetti;
- il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione – QFNC, istituito con la deliberazione 237/00 (di seguito: conto QFNC), ha esaurito i suoi effetti;
- il Conto per la compensazione degli ambiti ad elevati costi unitari - 138/03, istituito con la deliberazione 138/03 (di seguito: conto 138/03), ha esaurito i suoi effetti;
- il Fondo bilanciamento utenti gas – BU, istituito dalla deliberazione ARG/gas ARG/gas 165/09 (di seguito: conto BU), ha esaurito i suoi effetti.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare la parte relativa alle prestazioni patrimoniali imposte e ai regimi tariffari speciali del TIT 2020 – 2023, non aggiornata dal TIT 2024-2027, RTTE 2024-2027 e TIQD 2024-2027, anche in relazione allo sviluppo della regolazione da parte dell’Autorità, nonché della normativa di riferimento;
- nell’ambito del suddetto aggiornamento:
  - abrogare a partire dal 1 gennaio 2024 l’elemento  $A_{3RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ ;
  - adeguare conseguentemente la definizione dell’elemento  $A_{3SOS}$ ;
  - prevedere adeguati obblighi informativi in capo agli esercenti la distribuzione di energia elettrica nei confronti di Cassa relativamente ai dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di energia che prevedono di corrispondere ai propri clienti;
  - recepire quanto disposto dal comma 41.3 del TIT 2020-2023, prevedendo che sia applicato solo ai conti di competenza del settore elettrico e gas;
  - recepire, in prima battuta, quanto previsto dal comma 41.4 43.7 e 43.7bis del TIT 2020-2023, fatto salvo quanto previsto ai successivi alinea;
  - prevedere che, qualora si verificano situazioni particolari, in cui si registrino eccezionali variazioni trimestrali del PUN, o comunque il PUN assuma valori tali da generare possibili criticità in relazione alla stabilità dei pedaggi praticati dalla società RFI S.p.A alle imprese ferroviarie, con propria determinazione il direttore della Direzione Servizi di sistema e monitoraggio energia (DSME), anche su richiesta della medesima società RFI, può dare mandato alla Cassa di regolare, in maniera opportuna e per un periodo stabilito, l’adeguamento della componente tariffaria compensativa riconosciuta su base mensile, all’andamento dei prezzi di mercato, a parità di risorse complessivamente erogate;
  - prevedere che il direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) stabilisce le modalità di rendicontazione dell’energia consumata dalla società RFI nell’ambito dei limiti del regime tariffario speciale, anche in presenza di eventuale autoconsumo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47, comma 7, del decreto-legge n.13/23;
  - prevedere di chiudere il conto A6 e il conto AE;
- prevedere obblighi informativi in capo agli esercenti il trasporto/la distribuzione di gas naturale analoghi a quelli previsti nel TIPPI per gli esercenti la distribuzione di energia elettrica;
- prevedere che Cassa si adegui quanto stabilito dal comma 10.3 del TIPPI (che recepisce, con le modifiche di cui sopra, quanto disposto dal comma 41.3 del TIT 2020-2023) entro il 29 febbraio 2024, dandone comunicazione alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME);

- dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) di approfondire eventuali necessità di aggiornamento delle disposizioni di cui ai commi 10.4, 12.9 e 12.10 del TIPPI (che recepiscono quanto previsto dai commi 41.4, 43.7 e 43.7bis del TIT 2020-2023) sulla base della attuale situazione dei mercati finanziari e di adottare, se del caso, le necessarie disposizioni con propria determinazione;
- prevedere di chiudere il conto QFNC, il conto 138/03 e il conto BU;
- prevedere che le risorse finanziarie e le eventuali partite economiche ancora pendenti:
  - sul conto AE siano da destinare al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
  - sul conto A6 siano da destinare al conto di cui al comma 10.1, lettera e), del TIPPI;
  - sul conto QFNC e conto 138/03, siano da destinare al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG;
  - sul conto BU, siano da destinare al conto di cui al comma 42.1, lettera g), della RTTG

## **DELIBERA**

1. di approvare il “Testo Integrato delle Disposizioni per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali - Settore elettrico (TIPPI)”, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), a valere dal 1 gennaio 2024;
2. dopo l’articolo 73 della RTDG di aggiungere il seguente Articolo

### *Articolo 73.bis*

#### *Obblighi informativi delle imprese distributrici*

- 73.bis.1* Ciascuna impresa distributtrice comunica alla Cassa, secondo modalità operative e tempistiche definite dalla stessa:
- a) nel mese di maggio dell’anno  $t$ , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di gas naturale che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese, relativamente all’orizzonte temporale da luglio dell’anno  $t$  a giugno dell’anno  $t+1$ ;
  - b) nel mese di novembre dell’anno  $t$ , i dati previsionali fisici sottostanti alla fornitura di gas naturale che prevedono di corrispondere ai propri clienti per ciascun mese, relativamente all’orizzonte temporale da gennaio dell’anno  $t+1$  a dicembre dell’anno  $t+1$ .
- 73bis.2* La Cassa adotta procedure specifiche applicabili nei casi in cui gli esercenti non rispettino i termini previsti per l’invio dei dati di cui al precedente comma *73bis.1*.

”

3. dopo il comma 37.4 della RTTG di aggiungere i seguenti commi:

“

*37.4bis* Entro il 30 aprile di ogni anno, contestualmente alla trasmissione del modello tariffario e delle informazioni di cui al comma 37.4, l'impresa maggiore trasmette alla Cassa la stima dei quantitativi di gas previsti in immissione e in prelievo sulla rete di trasporto, a livello di sistema, per l'anno successivo.

*37.4ter* Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto invia all'Autorità e alla Cassa un aggiornamento della stima di cui al precedente comma *37.4bis*.

”;

4. di prevedere che Cassa si adegui a quanto stabilito dal comma 10.3 del TIPPI entro il 29 febbraio 2024, dandone comunicazione alla Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME);
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia (DSME) di approfondire eventuali necessità di aggiornamento delle disposizioni di cui ai commi 10.4, 12.9 e 12.10 del TIPPI sulla base della attuale situazione dei mercati finanziari e di adottare, se del caso, le necessarie disposizioni con propria determinazione;
6. di chiudere il conto AE, il conto A6, il conto QFNC, il conto 138/03 e il conto BU;
7. di prevedere che le risorse finanziarie e le eventuali partite economiche ancora pendenti:
  - a. sul conto AE siano da destinare al conto di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI;
  - b. sul conto A6 siano da destinare al conto di cui al comma 10.1, lettera e), del TIPPI;
  - c. sul conto QFNC e sul conto 138/03 siano da destinare al conto di cui al comma 74.1, lettera c), della RTDG;
  - d. sul conto BU, siano da destinare al conto di cui al comma 42.1, lettera g), della RTTG;
8. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entri in vigore dal 1 gennaio 2024.
9. di prevedere che sono fatte salve le disposizioni del TIT 2020- 2023 in relazione alle partite relative alle medesime disposizioni ancora da regolare dopo il 1 gennaio 2024.

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*